



N° PAP-00338-2022

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 05/04/2022 al 20/04/2022

L'incaricato della pubblicazione
GERARDO LO TITO

Comune di Tito

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6/2022 del 21/03/2022

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (cumulo giuridico)

Il giorno 21/03/2022 alle ore 19:10 e seguenti in Tito, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
GRAZIANO SCAVONE	P		MARIA MOSCARELLI	P	
FABIO LAURINO	P		ANTONELLA SOLDI	P	
PIERPAOLO SPERA	P		LUCIANA GIOSA		A
LOREDANA BRUNO	P		FRANCESCO LAURENZANA	P	
ROSSANA SABIA	P		PASQUALE DE BONIS	P	
GIUSEPPE COSENZA	P		TONYA GIOSA	P	
ANTONIO LUIGI DOLCE	P				

Assiste: ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale

Presiede: PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Relazione il vicesindaco Fabio Laurino come da registrazione in atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020, in modalità mista presenza e videoconferenza con collegamento da remoto mediante sistema che ha consentito al Segretario Comunale l'identificazione a distanza dei partecipanti. Si dà atto che partecipano in collegamento da remoto il Consigliere De Bonis e la Consigliera Giosa Tonya

RICHIAMATA la legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022", in vigore dal 01/01/2020, la quale riforma il sistema impositivo degli enti locali, nonché la riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali degli stessi;

VISTO il Decreto del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30.12.2021, che ha previsto, per l'esercizio 2022, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 marzo 2022;

VISTO la legge di conversione del Milleproroghe 2022 " Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"; che ha differito ulteriormente il termine ultimo entro il quale approvare il bilancio di previsione 2022-2024 al 31.05.2022;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che "Le Province ed i Comuni, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 27, co. 8, della legge n. 448/2001, che prevede che "Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (per l'anno 2022 entro il 31.05.2022); i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO, altresì, il vigente Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 21.03.2022;

RAVVISATA la necessità di procedere all'adozione di un Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (cumulo giuridico), nel rispetto dei D. lgs 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (cumulo giuridico) che si compone di n. 7 (sette articoli), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 124 del TUEL, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Visto l'allegato parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del

d.lgs. n. 267/2000, acquisito agli atti di ufficio;

VERIFICATO che il collegamento in videoconferenza ha assicurato continuità e qualità sufficiente per esprimere compiutamente la votazione;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (cumulo giuridico) composto da n.7 (sette) articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi l'invio del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
4. **DI DARE ATTO**, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;
5. **DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Documento di Consultazione



Città di Tito

**COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE- CUMULO GIURIDICO**

Approvato con DCC N. _____ del _____

INDICE

ART. 1	Oggetto del Regolamento
ART. 2	Applicazione delle sanzioni
ART. 3	Criteri per la determinazione delle sanzioni
ART. 4	Determinazione delle sanzioni
ART. 5	Recidiva
ART. 6	Concorso di violazioni e continuazione
ART. 7	Disposizioni finali

Documento di Consultazione

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali del comune di Tito, nel rispetto dei D. lgs 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473 e s.m.i.

Articolo 2
Applicazione delle sanzioni

All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, così come individuato dal vigente regolamento delle Entrate, e successive determinazioni al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.

Articolo 3
Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. La determinazione della misura delle sanzioni previste per le diverse specie di violazioni è effettuata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
- a. applicazione della sanzione in misura pari al minimo previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione, quando la violazione realizzi una evasione totale del tributo;
 - b. applicazione della sanzione in cifra fissa che le specifiche disposizioni di legge stabiliscono per le omesse e infedeli dichiarazioni, come minimo assoluto, quando il versamento del tributo risulti esatto e non vi sia dunque alcuna evasione sostanziale;
 - c. applicazione della sanzione nella misura massima in caso di mancata risposta al questionario entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso (ex art. 1 comma 693, legge 147/2013);

Articolo 4
Determinazione della misura delle sanzioni

La misura delle sanzioni previste per le diverse specie di violazioni, tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 3, è così determinata:

VIOLAZIONE	SANZIONE
A. Omessa dichiarazione o comunicazione con evasione totale del tributo	100% del tributo non versato con un minimo di € 50,00
B. Infedele dichiarazione o comunicazione con evasione del tributo	50% del tributo non versato con un minimo di € 50,00
C Mancata risposta al questionario entro 60 giorni dalla notifica dello stesso	€ 100,00

Articolo 5 Recidiva

1. La sanzione, così come determinata all'articolo 4 comma 1, è aumentata della metà quando lo stesso contribuente, nei 4 (quattro) anni precedenti, e comunque a partire dall'anno 2015, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472/1997 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e conciliazione.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del D. lgs n. 472/1997, sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità di azione, presentano profili di sostanziale identità.

Articolo 6 Concorso di violazioni e continuazione

1. Si applica un'unica sanzione, congruamente elevata nell'ammontare nei casi in cui il trasgressore:
 - a. con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni;
 - b. con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione;
 - c. commette violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la sanzione è determinata secondo i seguenti criteri:

CASISTICA VIOLAZIONI

SANZIONE

<i>Se violazioni di cui ai punti a b e del comma 1 art. 4 vengono commesse per due periodi di imposta, o più</i>	<p>a. la sanzione base, da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, è aumentata di un quarto (1/4), se i periodi di imposta sono pari a due (2);</p> <p>b. la sanzione base è aumentata del 50% se i periodi di imposta sono pari a 3-4 (tre-quattro);</p> <p>c. la sanzione base è aumentata sulla base della tabella sottostante (Art.6), se i periodi di imposta sono pari a 5 o più.</p>
--	---

Qualora le violazioni della stessa indole vengano contestate con separati atti impositivi per le diverse annualità si deve tener conto delle sanzioni già irrogate in precedenza, a partire dall'anno 2015, eventualmente ricalcolando il cumulo giuridico sulla base di tutte le violazioni commesse per le quali siano già state comminate sanzioni determinando, nell'ultimo atto impositivo, la sanzione con riferimento al cumulo giuridico pluriennale.

3. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione irrogata non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

CASISTICA	SANZIONE
Omessa dichiarazione per un (1)anno d'imposta	100% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00
Infedele dichiarazione per un (1) anno d'imposta	50% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00
Omessa dichiarazione per due (2)anni d'imposta	100% del tributo non versato aumentato di ¼ della sanzione base (125%)
Infedele dichiarazione per due (2)anni d'imposta	50% del tributo non versato aumentato di un ¼ (50+12,50%) 62,50%
Omessa dichiarazione per tre- quattro (3-4) anni d'imposta	100% del tributo non versato aumentato della metà (100+50) 150%
Infedele dichiarazione per tre-quattro (3- 4) anni d'imposta	50%del tributo non versato aumentato della metà(50+25) 75%
Omessa dichiarazione per (cinque) 5 anni o più (recidiva ai sensi dell'art. 5)	100%del tributo non versato, (aumentata della metà col calcolo della recidiva)pari a 150, aumentata del 100% (150+150) pari a 300 %
Infedele dichiarazione per (cinque) 5 anni o più (recidiva ai sensi dell'art. 5)	50% del tributo non versato (aumentata della metà col calcolo recidiva)pari a 75, aumentata del 100% (75+75) pari a 150 %

Articolo 7 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del Comune rilevanti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2022 e dispiega i suoi effetti sul conteggio di eventuali sanzioni a decorrere dall'anno di imposta 2015.



Comune di Tito

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (cumulo giuridico)

Il Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Tito, 14/03/2022

Documento di Consultazione



Comune di Tito

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (cumulo giuridico)

Il Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Tito, 14/03/2022

Documento di Consultazione

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
PIERPAOLO SPERA

Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Tito, 05/04/2022

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 21/03/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 6/2022 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Tito, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



Comune di Tito
Provincia di Potenza

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (cumulo giuridico)' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 05/04/2022 al 20/04/2022 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-00338-2022.

Documento di Consultazione